



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2021

Informativa per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

Spettabile Impresa,
consapevoli del difficile momento che il mondo imprenditoriale sta attraversando a causa dell'attuale emergenza COVID-19, riteniamo utile ricordare l'approssimarsi della scadenza del **versamento del diritto annuale 2021, che non risulta, ad oggi, variata o differita.**

Il diritto annuale è un tributo al cui versamento sono tenute tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative - REA (art. 18 della L. n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni).

1. QUANDO E COME SI VERSA IL DIRITTO ANNUALE

Il tributo deve essere versato, in un'unica soluzione, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi¹.**

Il **diritto annuale 2021**, quindi, **deve essere versato entro il**

30 giugno 2021

Oppure

entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%² a titolo di interesse corrispettivo.

Modalità di pagamento:

- **Modello F24³**, compilato come nella tabella seguente
- oppure online con **PagoPA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm> (si calcola e si paga online).

E' possibile pagare il diritto annuale anche compensando il versamento con altri crediti tributari o previdenziali.

In caso di **trasferimento della sede da una provincia ad un'altra**, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale la sede è iscritta al **primo gennaio 2021**.

¹ Art. 8 del D.M. 359/2001

² Art. 17 del D.P.R. 435/2001 e successive modifiche ed integrazioni

³ Come compilare correttamente il Mod. F24:

- riportare negli appositi spazi il codice fiscale, NON LA PARTITA IVA, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- indicare nella sezione "IMU e altri tributi locali" del Mod. F24 nello spazio riservato al "Codice ente/codice comune" la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (per Verona è: VR); indicare nelle apposite colonne il codice del tributo che si versa (il codice tributo per il diritto annuale è: 3850) e l'anno cui si riferisce il versamento (2021);
- indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati";
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e i relativi codici di riferimento.



Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il Mod. F24⁴ online.

2. IMPORTI DA VERSARE

Gli importi del diritto annuale 2021, determinati con nota MiSe n. 286980 del 22/12/2020, sono:

- **ridotti del 50%**⁵
- successivamente **aumentati del 20%**⁶ con Decreto MiSE del 12/03/2020.

Gli importi da versare e quantificati di seguito, sono già ridotti del 50% e aumentati del 20%.

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, gli importi sono i seguenti:

- **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:** versano un diritto fisso di € 120,00 per la sede e di € 24,00 per ciascuna unità locale;
- **tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese:** il diritto annuale da versare si calcola applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2020 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella, sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2021 prendendo gli importi dai rigli specificati nella nota del MiSE n. 19230 del 03/03/2009 disponibile sul nostro sito: www.vr.camcom.it alla voce di menù "Registri Albi e Certificazioni – Diritto annuale – Normativa".

ALIQUOTE IN BASE AL FATTURATO

(tabella nazionale)*

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote %
da 0,00 euro	fino a 100.000,00 euro	€ 200,00 (misura fissa)**
oltre 100.000,00 euro	fino a 250.000,00 euro	0,015%
oltre 250.000,00 euro	fino a 500.000,00 euro	0,013%
oltre 500.000,00 euro	fino a 1.000.000,00 euro	0,010%
oltre 1.000.000,00 euro	fino a 10.000.000,00 euro	0,009%
oltre 10.000.000,00 euro	fino a 35.000.000,00 euro	0,005%

⁴ www.agenziaentrate.gov.it

⁵ Art. 28, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014

⁶ Finanziamento di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'art. 18, comma 10, della L. 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016.



oltre 35.000.000,00 euro	fino a 50.000.000,00 euro	0,003%
oltre 50.000.000,00 euro		0,001% del fatturato (fino ad un massimo di € 40.000,00)***

* Gli importi della tabella nazionale (€ 200,00 e € 40.000,00) sono indicati senza la riduzione del 50% e senza la maggiorazione del 20%

** Le imprese che si trovano nel **primo scaglione di fatturato** devono versare l'importo minimo **pari a € 120,00** (importo già ridotto del 50% e maggiorato del 20%)

*** **Dal secondo scaglione in poi** le imprese pagano in base al fatturato, con l'applicazione delle aliquote della tabella sovrastante, fino ad un massimo **pari ad € 24.000,00** (importo già ridotto del 50% e maggiorato del 20%).

3. UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali e sedi secondarie, devono versare per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un **diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**, in base agli importi sanciti dal MiSE, **fino ad un massimo di € 120,00 per ogni unità locale**.

(Si consiglia di informarsi presso le Camere di Commercio dove si trovano le unità locali per verificare se tali Camere applicano la maggiorazione dell'importo del diritto annuale).

Le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio ove ha sede l'unità locale o la sede secondaria, **un diritto di € 66,00**.

L'arrotondamento va effettuato solo al termine del calcolo dell'importo dovuto, quindi dopo aver applicato la riduzione del 50% e la maggiorazione del 20%.

4. COME SI CALCOLA L'ARROTONDAMENTO

Per effettuare correttamente il calcolo del diritto, si invita a consultare la Nota MiSE. n. 19230 del 03/03/2009, www.vr.camcom.it alla voce di menù "Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale – Normativa". Infatti, si ricorda che va arrotondato all'unità di euro soltanto l'importo finale (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), mentre nei passaggi intermedi di calcolo bisogna mantenere 5 decimali dopo la virgola, con l'eccezione del versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, il cui importo deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

5. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di irregolare od omesso versamento del **diritto annuale 2021**, si applicherà una sanzione dal 10% al 100% del diritto dovuto⁷, salvo che l'impresa provveda alla regolarizzazione del pagamento ricorrendo al

⁷ Art. 4 del D.M. n. 54/2005



“ravvedimento operoso”⁸ che dovrà essere effettuato **entro un anno dalla scadenza del termine ordinario**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2020: nei casi di irregolare od omesso versamento del **diritto annuale 2020**⁹, l'impresa può regolarizzare tale annualità con lo strumento del “ravvedimento operoso”, **purchè entro un anno dalla scadenza del termine ordinario del tributo 2020**. Decorso tale termine, si applicherà una sanzione dal 10% al 100% del diritto dovuto.

Per il calcolo del ravvedimento operoso del diritto annuale, consultare il sito www.vr.camcom.it alla voce di menù “Registri Albi e Certificazioni – Diritto annuale – Ravvedimento operoso”.

Si ricorda, inoltre, che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione ‘Sportello pratiche - Pratiche Semplici’ del sito www.registroimprese.it).

6. ULTERIORI INFORMAZIONI

Sito web: www.vr.camcom.it – Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale.

L'Ufficio Diritto Annuale, in Verona Corso Porta Nuova n. 96, può essere contattato telefonicamente dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.45 alle ore 12.15) ed il lunedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 16.30). L'Ufficio, fino alla fine del periodo di emergenza COVID-19, riceve solo su appuntamento. Gli appuntamenti si prenotano online collegandosi al link: <https://www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/appuntamenti>

Tel. 0458085721/707 – fax 0458085789.

E-mail: dirittoannuale@vr.camcom.it; **p.e.c.:** cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

AVVISO IMPORTANTE

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

⁸ Art. 6 del D.M. n. 54/2005

*Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.***

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più consultare il sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cesare Veneri)